

TI_GERICHTE 20.2003.1 vom 21. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_20.2003.1

FR: TI_GERICHTE 20.2003.1 du 21 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 20.2003.1 del 21 gennaio 2003

Volltext

Incarto n.20.2003.1

DAC 786/2002

Bellinzona

21 gennaio 2003

Decreto di rateazione della multa

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria nell'ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAC _____/_____ di data _____ 2002 nei confronti di

_____, _____, _____, _____, di _____ e _____ n. _____, nato a _____, cittadino italiano, domiciliato a _____, Via _____, divorziato, _____

per il reato di Infrazione alle norme della circolazione, Conducenti ebbri

reati previsti dagli art. 90 Cifra 1 LCS, art. 91 cpv. 1 LCS

ed ora _____ per statuire sull'istanza 30 dicembre 2002 con la quale _____ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l'art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l'importo e le scadenze;

- dagli atti risulta in effetti che _____ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l'art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell'istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DAC _____/_____ del _____ 2002, in 5 rate mensili di fr. 340.-- ciascuna, la prima volta entro il 28 febbraio 2003.

2. Intimazione come di rito a:

_____, Via _____,

Ministero pubblico, _____, Bellinzona,

Il presidente:

la segretaria:

Marco Kraushaar

Isabella Marchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.